

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Modalità di accesso al beneficio

Art. 6 – Utilizzo del buono spesa e verifiche

Art. 7 – Casi particolari

Art. 8 – Tutela dei dati

Art. 9 – Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari (esclusi alcolici e prodotti di alta gastronomia), per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti –, prodotti per l'igiene della casa e farmaci di fascia C;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune Pettorazza Grimani, approvati dalla Giunta Comunale e pubblicati sul sito internet comunale e nell'Avviso Pubblico.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *mensile* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (COMPRESO IL RICHIEDENTE)	IMPORTO
NUCLEI fino a 1 persona	€ 125,00/mese
NUCLEI da 2 persone	€ 200,00/mese
NUCLEI da 3 persone	€ 275,00/mese
NUCLEI da 4 persone	€ 350,00/mese
NUCLEI da oltre 4 persone	€ 400,00/mese

2. I predetti importi saranno rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore a quello disponibile.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando assoluta priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare, ai fini dell'assegnazione della presente forma di sostegno, si tiene conto delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** che individuano le motivate necessità di concedere agli utenti richiedenti che ne hanno diritto, in base al possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'intero nucleo familiare:
 - non essere assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico (R.d.C., R.E.I., Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni...) o altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale;
 - aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa della perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali;
 - mancato inizio di lavoro stagionale;
 - perdita di lavoro precario;
 - sospensione o forte contrazione dell'attività di lavoro autonomo;
 - perdurare della condizione di inoccupazione e/o indigenza;
 - in attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati alla data del 15.05.2020;
 - lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall'emergenza COVID-19;
 - di possedere, alla data del 31.03.2020, un saldo attivo, bancario o postale, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore o uguale ad € 5.000,00;
3. In presenza di richieste di nuclei familiari non ricadenti nelle suddette tipologie, questi potranno accedere al beneficio in via residuale, purché in presenza di risorse e sulla base dell'effettivo stato di bisogno rilevato dall'Ufficio Servizi Sociali, con priorità per quelli che fruiscono di un minore beneficio.

Art. 5 – Modalità di accesso al beneficio

1. I nuclei familiari che ritengono di poter accedere al beneficio della solidarietà alimentare di cui trattasi devono presentare istanza compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, da presentare secondo le modalità e termini previsti nell'avviso pubblico all'uopo predisposto e che sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale e di cui sarà data la massima diffusione tra la cittadinanza nelle forme ritenute più opportune.
2. L'istanza viene presentata nella forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la personale responsabilità del firmatario, anche di natura penale, per false dichiarazioni.

Art. 6 - Utilizzo del buono spesa e verifiche

1. I titoli di spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa ubicati sul territorio comunale, il cui elenco è stato approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato nell'avviso e sul sito comunale, secondo le tipologie merceologiche.
2. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo alla revoca del beneficio e all'eventuale recupero delle somme impropriamente erogate, oltreché alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 – Casi particolari

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente disciplinare e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste o, in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente disciplinare, ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune verificherà l'eventuale ammissione del cittadino al beneficio.

Art. 8 – Tutela dei dati

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Disciplinare saranno trattati secondo il d.lgs. 196/2003 ed il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679 (UE).

Art. 9 – Norma di rinvio

Il presente Disciplinare ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.